Comune di Cantello

Piazza Monte Grappa, 1
21050 - Cantello (VA)

P.I. 00404280125 C.F. 00404280125

Capitolato speciale di Polizza "Incendio e rischi accessori"

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2018
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2021

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministrazione
L'Ente contraente.

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione.

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Attività
Esercizio dell'Amministrazione comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker
Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno liquidabile
Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Dipendente
Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Franchigia
Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Indennizzo / Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale / Somma assicurata
L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro / anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Parti
Il Contraente / Assicurato e la Società.

Polizza / Capitolato
Il documento che prova l'assicurazione.

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo Rischio Assoluto
Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di una determinata somma senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Retribuzioni
L'ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti così come definiti.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scheda di copertura
La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Scoperto
Parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società
L'Impresa di Assicurazione nonché le Coassicuratrici.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Allagamento
Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Implosione
Improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infiammabili
Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondono alle seguenti caratteristiche:
a) gas combustibili;
b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
c) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
d) sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
e) sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V.

Inondazioni e/o alluvioni
Fuoriuscita di fumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Merci
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

Merci speciali
Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:
a) celluloide (grezza ed oggetti di);
b) espansite;
c) schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
d) materie plastiche espanse o alveolari;
e) imballaggi di materia plastica espansa ed alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Partita di polizza
Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto
L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.
Tra le attività e competenze istituzionali del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.

Beni assicurati - Ubicazioni
Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da terzi, o di proprietà di terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di persone dipendenti o di terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree di proprietà dell'Assicurato o nei quali svolge le proprie attività; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.

Fabbricato
Le intere costruzioni edili, complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, nonché le loro pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, cancellate, mura, cortili e pavimentazioni, tettoie, minori dipendenze e simili) compresi fissi, infissi ed opere interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette), tensostrutture, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, fontane, soluzioni architettoniche e statue, ivi compreso ciò che rappresenta valore artistico; comunque costruiti e ovunque ubicati, compreso quanto di proprietà, in locazione, concessione, comodato, detenuto a qualunque titolo dal Contraente medesimo, che attengono e non le attività dell'Ente e/o che questi abbia concesso in uso a terzi, a prescindere dalla destinazione d'uso, destinati a titolo esemplificativo a teatri, centri civici, case di riposo, scuole, servizi, palestre, piscine, stadi e palazzetti sportivi.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
Resta escluso quanto rientra nella definizione di Contenuto.

Fabbricato di interesse storico e artistico
I fabbricati di interesse storico ad artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28.02.1983.

Contenuto
Tutto quanto di proprietà del Contraente e/o di terzi e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, qualora non coperto da apposita assicurazione.

Sono esclusi:
a) quanto definito alla voce fabbricati;
b) veicoli iscritti al PRA;
c) beni mobili di proprietà di Terzi ai quali sono stati dati in uso o in gestione i locali, destinati a titolo esemplificativo a teatri, centri civici, case di riposo, scuole, servizi, palestre, piscine, stadi e palazzetti sportivi.
d) apparecchiature elettroniche solo ove coperte da specifica polizza All Risks Elettronica.

Si intendono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo i seguenti beni:
a) macchinari, attrezzature, apparecchiature, strumentazione in genere (scientifica, chimico/clinica, medico, diagnostica, terapeutica, chirurgica, elettromedicali, veterinarie);
b) attrezzature per la misurazione della temperatura, per rilievi ambientali ed indagini igienico sanitarie;
c) attrezzature e apparecchiature tecniche (edili, da giardino, per falegnameria, elettriche, meccaniche), mobili e giochi da giardino;
d) arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, libri e manoscritti, pergamene, pietre e metalli preziosi, raccolte numismatiche e filateliche, raccolte e collezioni in genere, quadri, arazzi, opere d'arte, il tutto anche d'antiquariato o di valore storico e/o artistico, di valore singolo non superiore a Euro 20.000,00;
e) monete, banconote, titoli di credito, di pegno, e in genere qualsiasi documento rappresentante un credito al portatore, azioni, obbligazioni e titoli di stato, cambiali e assegni;
f) biancheria, coperte, indumenti anche di proprietà di Terzi, vasellame, cristalleria, posateria, elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, attrezzature e apparecchiature di cucina, distributori automatici di cibi e bevande, alimentari, materiale di consumo e merci;
g) attrezzature e apparecchiature per la pulizia, lavanderia, guardaroba, sartoria;
h) impianti di illuminazione e semaforici;
i) attrezzature e apparecchiature e loro accessori audiovisive, radio, TV, ricetrasmittenti, fotografiche;
j) materiale farmaceutico e di medicazione, bombole gas terapeutico, protesi e materiale relativo;
k) macchine d'ufficio, impianti telefonici e interfonici, attrezzature antinfortunistiche, impianti di prevenzione e di allarme, impianti di videosorveglianza, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, cassonetti e impianti di raccolta dei rifiuti, ventilatori, umidificatori, biciclette, registri, stampati, archivi, disegni, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti;
l) addizioni e migliorie apportate ai locali se il Contraente non è il proprietario dei locali e gli stessi sono in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente;
m) vestiario, strumenti, scenari e attrezzature varie di proprietà delle Compagnie teatrali, degli attori e dei musicisti;
n) mobili e arredi in genere;
o) armi e corredo della polizia municipale;
p) beni di terzi oggetto di sequestro o confisca;
q) beni dei quali il Contraente sia responsabile e/o esista un interesse assicurabile.

1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.
Rimane fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c..

1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

a) il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
b) se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
c) i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

1.4 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza

contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.6 - Coassicurazione e delega
In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., ciascuna Società Coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

1.7 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art. 1910 c.c..
In caso di sinistro non coperto o in mancanza di operatività per qualsiasi motivo delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

1.8 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail e/o PEC indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.

1.10 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 - Clausola broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad ANTEA S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della

presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
f) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 5,0% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione);
e) sinistri senza seguito;
f) sinistri relativamente ai quali la Società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

1.14 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

1.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all'art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

1.16 - Copertura automatica nuovi enti e regolazione e conguaglio del premio

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa. Il suddetto automatismo sarà operante per i nuovi insediamenti con somme complessivamente assicurate per "Fabbricato" e "Contenuto" non superiori a Euro 4.000.000,00.
Qualora tale somma fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti (fermi i tassi di premio stabiliti nella Scheda di Copertura).
Il Contraente si impegna (e tale impegno è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 90 giorni da detta sopravvenienza, i dati relativi al nuovo insediamento nonché a dichiarare le somme da assicurare per le singole partite dello stesso.
Entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:

a) atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sulla base dei tassi, indicati nella Scheda di Copertura, applicati alle singole partite per il periodo di assicurazione intercorso tra la data di sopravvenienza del nuovo insediamento ed il termine dell'annualità assicurativa;
b) atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.
Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

1.17 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.
Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

2.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

a) incendio, fulmine, scoppio e esplosione anche accidentale da ordigni esplosivi;
b) autocombustione;
c) implosione;
d) crollo e collasso strutturale.

2.2 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

2.3 – Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
e) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
f) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
g) determinati da mareggiate ed eruzioni vulcaniche;
h) dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione;
i) subiti da strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
j) subiti da enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
k) a boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere.

3 - CONDIZIONI PARTICOLARI

3.1 - Parificazione ai danni da incendio
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 c.c., sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

3.2 – Enti mobili presso terzi
Si prende atto tra le parti che i beni di cui alla partita "Contenuto" possono trovarsi anche presso terzi, e/o presso mostre ed esposizioni, fiere e simili.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.3 - Onda sonica
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

3.4 - Urto veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, natanti o mezzi ferroviari, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.5 – Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica facenti parte degli enti medesimi.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.6 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

3.7 - Rovina di ascensori
Danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

3.8 - Acqua condotta
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di guasto o di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.
La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
b) dei danni derivati da gelo;
c) dei danni provocati da colaggio o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.9 - Spese di ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base al presente Capitolato, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.10 – Rigurgiti acque di scarico

La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fognature, purchè riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato.
Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

a) i danni derivanti da gelo;
b) i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
c) i danni arrecati da umidità o stillicidio;
d) i danni verificatisi, anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
e) le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.11 – Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di Terzi. Si intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.
La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
b) a merci poste a meno di 8 cm sul livello del pavimento o del suolo;
c) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
d) di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori.

La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.12 – Colaggio da impianti fissi di estinzione

A parziale deroga dell'art. 3.8 "Acqua condotta" lett. c), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o altro agente estinguente a seguito di rottura accidentale di impianti fissi di estinzione, comprese le relative alimentazioni.
Restano esclusi i danni:

a) causati da gelo, ancorché dovuto a rottura;
b) di umidità e stillicidio;
c) causati da usura, corrosione e mancata manutenzione;
d) verificatisi in occasione di lavori di installazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, riparazione, collaudo, prove e modifiche sia dell'impianto sia dei locali protetti.

La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca, compresa la rottura ed il ripristino delle opere murarie, e la riparazione delle rotture di detti impianti.

La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.13 – Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati elle cose assicurate da acqua piovana.
Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione dei danni:

a) che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
c) indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) a cose poste a meno di 8 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.
La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.14 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

a) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia;
b) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde:

a) dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
b) dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
c) dei danni subiti da:
 1. insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 2. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini;
 3. enti all'aperto non per naturale destinazione, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere;
 4. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 5. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 6. serramenti, vetrate e lucernari in genere.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.15 – Grandine

A precisazione di quanto definito nell'art. 3.14 "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, nei limiti di quanto previsto nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.16 – Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, in conseguenza di:

a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami, causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine.

La Società non risarcisce i danni causati:

a) da valanghe e slavine;
b) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
c) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
d) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
e) a lucernari, vetrate e serramenti, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.17 – Ghiaccio e gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

a) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
b) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

Sono esclusi i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione.

La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.18 – Intasamento gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.19 – Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi.

La Società risponde:

a) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
b) degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.
La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.20 – Terrorismo e sabotaggio
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da attentati, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato fino a concorrenza dell'importo indicato nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti". Per attentati, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di rigenerare paura nella popolazione.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso la Società provvederà al rimborso della parte di premio pagato e non goduto.
Si intendono sempre esclusi i danni indiretti dovuti ad attentati e terrorismo.

3.21 – Rottura di vetri e cristalli
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, comprese le spese di trasporto e di installazione, derivanti da rottura di vetri cristalli e specchi facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli, insegne, etc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti del Contraente.
La Società indennizza altresì le rotture:
a) determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge;
b) verificatisi in occasioni di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi;
c) causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami;
d) verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.22 – Fenomeno elettrico
La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici, elettronici ed informatici, compresi i circuiti, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.23 - Rimpiazzo combustibile
La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito dal presente Capitolato o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

3.24 – Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di Terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamanti assicurati e le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

3.25 – Ricorso dei locatari
Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito, ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.
La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.26 - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

3.27 – Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato/Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

3.28 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'art. 4.6 "Determinazione del danno (valore a nuovo)", gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nell'art. 3.29 "Spese Peritali".

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.29 – Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'art. 4.3 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.30 – Ricostruzione archivi

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti" e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 c.c., per le spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e programmi utente.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui il Contraente/Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
È escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

3.31 – Maggiori costi

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

a) affitto di locali;
b) installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
c) noleggio attrezzature;
d) trasporto dipendenti;
e) costi e oneri che l'Amministrazione debba corrispondere a Enti e Autorità Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione dell'immobile colpito da sinistro nonché eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro di necessario per il controllo del bene assicurato interessato al sinistro.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.32 – Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del liquido refrigerante;

e conseguenti a:

a) qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
b) accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.33 – Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i

maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, con i limiti stabiliti nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

3.34 – Opere di fondazione
La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base dell'art. 4.6 "Determinazione del danno (valore a nuovo)", delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
a) mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
b) leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.35 – Danni consequenziali
La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

3.36 - Chiusura inchiesta
In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di Capitolato.

3.37 – Alimentazione degli impianti
La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi.
È pertanto tollerata l'esistenza di deposito e/o serbatoi, interrati e non, di detti combustibili.

3.38 – Spese di demolizione e sgombero
La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti", indennizza:

a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
c) le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

3.39 - Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi (esclusi grondaie e pluviali) di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.40 – Esclusione beni in leasing

La Società non è obbligata a indennizzare i danni subiti da macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.

3.41 – Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto

In caso di danno l'I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

3.42 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

3.43 – Indumenti del personale

Si conviene tra le Parti che nel Contenuto assicurato devono intendersi compresi anche gli indumenti del personale.

La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.44 – Inondazione, alluvione, allagamento (non operante)

La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio, subiti agli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamento ed esondazioni anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:
a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione sugli enti assicurati;
c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per loro natura e destinazione).

La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.45 – Terremoto (non operante)

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causato da eruzione vulcanica;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.46 – Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi (non operante)

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte di polizza in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto. Nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopracitato evento sia stato determinato da terremoto ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previsti per la garanzia "Terremoto".

La garanzia è prestata entro i limiti previsti al capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

4.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al Broker oppure alla Società ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

4.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

4.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
 I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'art. 3.29 "Spese peritali".

4.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 "Obblighi in caso di sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4.6 "Determinazione del danno (valore a nuovo)";
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 4.3 "Procedura per la valutazione del danno" lett. b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

4.5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

4.6 – Determinazione del danno (valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:
 1. per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 2. per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e rinterri;
 3. per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 4. per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".
b) in caso di danno parziale:
 1. il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per

equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori;

d) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine;
e) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
f) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C.;
g) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'art. 3.27 "Perdita pigioni";
h) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro;
i) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni;
j) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera di Euro 20.000,00;
k) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti da a) fino a k) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti da a) fino a k), è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

In nessun caso la Società indennizzerà per ciascun bene distrutto o danneggiato parzialmente importo superiore al doppio del valore determinato secondo il disposto del primo comma dell'art. 1908 c.c.

4.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'art. 4.6 "Determinazione del danno (valore a nuovo)" e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 50.000,00.

4.8 – Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

4.9 – Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

4.10 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 4.8 "Limite massimo dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

4.11 – Rinuncia all'azione di surroga
A parziale deroga dell'art. 1916 c.c. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

4.12 – Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

5 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Garanzia	**Limiti di indennizzo (Euro)**	**Franchigia / Scoperto (Euro)**
Per sinistro e per periodo assicurativo annuo (Stop Loss)	5.000.000,00	---------
Enti mobili presso terzi (3.2)	50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	---------
Urto veicoli (3.4)	---------	500,00 per sinistro
Fumo (3.5)	---------	500,00 per sinistro
Acqua condotta (3.8)	---------	250,00 per sinistro
Spese di ricerca e riparazione guasti (3.9)	25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	250,00 per sinistro
Rigurgiti acque di scarico (3.10)	25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	500,00 per sinistro
Dispersione liquidi (3.11)	25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	500,00 per sinistro
Colaggio da impianti fissi di estinzione (3.12)	25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	500,00 per sinistro
Acqua piovana (3.13)	25.000,00 per sinistro e 50.000,00 per periodo assicurativo annuo	500,00 per sinistro
Eventi atmosferici (3.14)	70% del valore complessivo relativo all'ubicazione colpita dal sinistro	10% con il minimo di 1.000,00 per sinistro e per singola ubicazione
Grandine (3.15)	70% del valore complessivo relativo all'ubicazione colpita dal sinistro	10% con il minimo di 1.000,00 per sinistro e per singola ubicazione
Sovraccarico neve (3.16)	50% del valore complessivo relativo all'ubicazione colpita dal sinistro	10% con il minimo di 5.000,00 e il massimo di 50.000,00 per sinistro e per singola ubicazione
Ghiaccio e gelo (3.17)	50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per periodo assicurativo annuo	1.000,00 per sinistro
Intasamento gronde e pluviali (3.18)	25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	500,00 per sinistro

Eventi socio-politici (3.19)	70% del valore complessivo relativo all'ubicazione colpita dal sinistro	10% con il minimo di 1.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio (3.20)	1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo in aggregato	10% con il minimo di 2.500,00 per sinistro
Rottura vetri e cristalli (3.21)	15.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	100,00 per singola lastra
Fenomeno elettrico (3.22)	30.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	250,00 per sinistro
Ricorso terzi (3.24)	Somma assicurata indicata nella Scheda di Copertura	---------
Ricorso dei locatari (3.25)	100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	---------
Perdita Pigioni (3.27)	100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	---------
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (3.28)	30.000,00 per sinistro	---------
Spese peritali (3.29)	2% dell'importo liquidato con il massimo di 20.000,00 per sinistro	---------
Ricostruzione archivi (3.30)	25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	150,00 per sinistro
Maggiori costi (3.31)	250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	500,00 per sinistro
Merci in refrigerazione (3.32)	10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	500,00 per sinistro
Differenziale storico-artistico (3.33)	100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	250,00 per sinistro
Opere di fondazione (3.34)	50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	2.000,00 per sinistro
Spese di demolizione e sgombero (3.38)	300.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	---------
Furto di fissi e infissi (3.39)	10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	---------
Indumenti del personale (3.43)	500,00 per dipendente e 5.000,00 per sinistro	---------

Inondazione, alluvione (3.44) (se operante)	50% del valore complessivo relativo all'ubicazione colpita dal sinistro, con il limite di 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo in aggregato	10% con il minimo di 15.000,00 per sinistro e per singola ubicazione
Allagamento (3.44) (se operante)	250.000,00 per sinistro e 500.000,00 per periodo assicurativo annuo	10% con il minimo di 2.500,00 per sinistro e per singola ubicazione
Terremoto (3.45) (se operante)	50% del valore complessivo relativo all'ubicazione colpita dal sinistro, con il limite di 2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo in aggregato	10% con il minimo di 15.000,00 per sinistro e per singola ubicazione
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi (3.46) (se operante)	50% del valore complessivo relativo all'ubicazione colpita dal sinistro, con il limite di 2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo in aggregato	10% con il minimo di 15.000,00 per sinistro e per singola ubicazione

6 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 c.c., le Parti dichiarano di conoscere e approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

1.3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio;
1.4 Durata del contratto;
1.5 Recesso in caso di sinistro;
1.7 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
1.10 Foro competente;
1.12 Clausola broker;
1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società _____

Il Contraente _____

SCHEDA DI COPERTURA
(costituente parte integrante del presente capitolato)

Contraente / Assicurato	Comune di Cantello Piazza Monte Grappa, 1 21050 - Cantello (VA) P.I. 00404280125 - C.F. 00404280125
Rischio assicurato	Incendio e rischi accessori
Data di decorrenza	Ore 24.00 del 31/12/2018
Data di scadenza	Ore 24.00 del 31/12/2021
Frazionamento	Annuale
Rate intermedie	Il 31/12 di ogni annualità

Calcolo del premio

Part.	Enti Assicurati	Somme Assicurate (Euro)	Tasso Lordo ‰	Premio Annuo Lordo (Euro)
1	Fabbricati	12.000.000,00		
2	Contenuto	650.000,00		
3	Ricorso terzi	1.500.000,00		
Premio annuo lordo (Euro)				

La Società

Il Contraente
